



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Portoferraio

Ordinanza di sicurezza balneare n° 33/2006

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Portoferraio,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo del Circondario Marittimo di Portoferraio, che comprende il territorio dei Comuni di Portoferraio, Marciana, Marciana Marina, Campo Nell'Elba, Capoliveri, Porto Azzurro, Rio Nell'Elba e Rio Marina;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvamento marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvamento in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

Visto il D.P.R. 2 luglio 2004, n° 184 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Visto l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il D.lgs 18 luglio 2005 n.171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172 “;

Visto il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Vista l’Ordinanza n° 46/2005 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio ai sensi dell’art. 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza.

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Nelle strutture balneari autorizzate dal competente Comune ad operare prima della data di inizio della stagione balneare – stabilita dalla Regione ovvero successivamente alla sua conclusione – il servizio di salvamento deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

3. **Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento.** Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoferraio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso le stesse Amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.
4. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

Art. 2 Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione.
 - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50** metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
 - 1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.
 - 1.3. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





1.4. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera il sistema di segnalazione di cui al punto 1.3, dovranno apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI – 1,60) NON SEGNALATO”**.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:00** e le **20:00 E' VIETATO:**

- a) il transito di qualsiasi **unità navale**, windsurf e Kite-surf compresi, ad eccezione dei **natanti da diporto** tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati inoltre i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
- b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- c) le zone di mare prospicienti invece le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.
- d) è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.
- e) Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issati su unità navali.

Art. 3 Zone di mare vietate alla balneazione.

La balneazione **E' VIETATA:**

- a) **negli ambiti portuali;**
- b) **nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali.;**
- c) **entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono**



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento.

- d) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;**
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all' attracco delle navi da traffico passeggeri per un raggio di metri 50;**
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;**
- g) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.**

Art. 4 Servizio di salvataggio.

1. Il servizio di salvamento deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (ORARIO DI BALNEAZIONE).

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata " **scheda informativa**".

Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte mare o frazione, muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:

- a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
- b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova.

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es.: scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto il fronte mare o frazione, il numero degli assistenti deve essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Sarà cura dei responsabili del servizio di salvataggio e dei titolari, o gestori, degli stabilimenti balneari esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza con relativa tabella plurilingue indicante le bandiere e le segnalazioni di pericolo.

Deve essere previsto inoltre n. 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina esistente su area demaniale marittima, in possesso di idoneo brevetto.

2. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono:

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
- essere dotati di fischietto;
- essere impiegati per il servizio di salvamento e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di salvamento, oppure in mare nel tratto presidiato per il servizio di salvamento sull'imbarcazione di servizio;

3. Presso ogni postazione di salvamento – **da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 2 metri** - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:

- un binocolo;
- un altoparlante;
- 200 metri di cavo di salvamento di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno trenta metri;
- un paio di pinne;
- un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvamento recante la scritta **“SALVATAGGIO”** ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri, di un mezzo marinaio o gaffa, di idonea ancora. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

E' data facoltà di utilizzo delle moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione che comunque non può in ogni caso sostituire il mezzo nautico di tradizionale utilizzo sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione alla autorità marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **“ SALVATAGGIO ”**;
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglioni laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia;
- la moto d'acqua deve essere equipaggiata con: pinne con fascia posteriore di regolazione; coltello; cima di traino con moschettoni; casco protettivo; scarpe in neoprene; o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica e giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati **due salvagenti anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lungo almeno 30 metri.
5. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
6. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - a) tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
 - b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
7. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6 del presente articolo.

Art. 5 Disciplina della pesca.

1. Esercizio della pesca.

1.1. L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore **08:00** e le **20:00**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

1.3. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

1.4. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (dopo il



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...





tramonto utilizzando un fanale giallo intermittente per sub non pescatore) quando si operi con autorespiratore ovvero ci si immerga al di fuori di fuori della fascia di mare destinata alla balneazione. **Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.**

- 1.5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Art. 6 Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat).

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "**banana boat**".

Art. 7 Locazione dei natanti da diporto.

Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto è disciplinata dall'ordinanza n° **20/2002** in data **30.04.2002**.

Art. 8 Corridoi di lancio.

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione natanti.

1.1 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.2 I corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

1. ***larghezza compresa tra i 10 e 20 metri. La misura minima potrà essere ridotta, previa autorizzazione, qualora il fronte a mare sia ≤ 20 mt;***
2. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
3. delimitazione costituita da gavitelli ***di colore bianco/giallo/arancione***, collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri ;
4. individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

1.3 Nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura:



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

2. L’installazione di corridoi di lancio in generale è soggetto ad autorizzazione comunale secondo le norme tecniche sopra elencate.
3. Norme specifiche di comportamento.
Ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.

Art. 9 Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d’acqua) e natanti simili.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell’art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l’impiego degli scooters acquatici e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1 durante la stagione balneare il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo; l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi.
 - 1.2 nel rimanente periodo dell’anno, è consentito il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo da qualsiasi punto dalla costa.

Per la conduzione degli acquascooters o moto d’acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431.

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvamento individuale.

L’inosservanza può comportare le sanzioni previste dal successivo art. 13.

I locatori di scooters acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Art. 10 Norme di sicurezza per i natanti.

1. Per i natanti non compresi nell’elencazione di quelli da spiaggia, si applica il Regolamento di Sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478); in particolare se si tratta di natanti non omologati (privi del marchio CE e non muniti di una certificazione d’idoneità rilasciata da



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





un organismo notificato o autorizzato) il numero di persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50	3 persone
Lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50	4 persone
Lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00	5 persone
Lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50	6 persone
Lunghezza superiore a mt. 7,50	7 persone

Per i **natanti omologati** il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla “targhetta del costruttore”).

Art. 11 Norme di sicurezza per l'attività di addestramento alla pratica della vela e del wind-surf.

1. Le esercitazioni dovranno svolgersi in ore diurne con condizioni meteomarine assicurate; le stesse sono consentite nella fascia di mare compresa tra i 200 metri (100 dalle coste a picco) ed i 1000 metri.
2. Nel caso di allievi principianti, l'addestramento all'uso del wind-surf deve avvenire con la tavola vincolata a boetta/gavitello ancorato a non meno di metri 100 (cento) dalla battigia mediante cima non superiore a metri 30 (trenta) e, comunque, non in presenza di bagnanti.
3. Fermo restando il rispetto del Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. 05.10.1999 n°478) sia per quanto concerne le dotazioni da tenere a bordo, sia per il numero di persone imbarcabili, durante le esercitazioni in mare devono essere **obbligatoriamente** indossate le cinture di salvataggio.
4. Durante le esercitazioni in mare, nei pressi degli allievi, dovrà stazionare un'imbarcazione a motore pronta per dare assistenza; l'uso del motore della predetta unità è consentito ad una distanza inferiore a 200 metri dalla battigia, con le necessarie cautele, esclusivamente in caso d'incidente che richieda un pronto intervento.

Art. 12 Prescrizioni particolari.

1. Fatte salve le competenze comunali in ambito demaniale, tutti coloro che intendano esercitare attività sul demanio marittimo sono assoggettati alla disciplina dell'art.68 Cod.Nav. e, pertanto, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'**Ordinanza 152/99** della Capitaneria di Porto di Portoferraio.
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





3. Nell'ambito del Circondario Marittimo è vietato:

- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. Tale divieto non si applica in corrispondenza dei corridoi di atterraggio e decollo (specificamente autorizzati dall'ENAC), da e per l'aeroporto di Marina di Campo, nei tratti in cui è previsto il sorvolo dei Golfi di Procchio e Marina di Campo.
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge che siano in possesso di specifica autorizzazione.

Art. 13 Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta nelle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale **sostituisce ed abroga** quella n° 45/05 emanata da questo Ufficio in data 10 maggio 2005.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 D.lgs 18 luglio 2005 n.171 e dell'art. 673 del Codice Penale.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Portoferraio 10 Maggio 2006

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Giuseppe GUCCIONE



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2006, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n. 0565/918598.

SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____
Stabilimento balneare/colonia denominato/a _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (__) in via _____ n° _____ stabilimento balneare _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
----------	---

Parte da compilare a cura degli/dell'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i>
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/degli addetto/i alla sorveglianza



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**





SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)

OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)

KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00)

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00)

STATO MOMENTANEO DI PERICOLO!

DANGER!

GEFAHR!



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

